

Patent box, opzione in scadenza il 29 gennaio

Legge di Bilancio



L'agevolazione implica il sostenimento degli oneri per la tutela legale

Edoardo Belli Contarini

La legge di Bilancio 207/2024, in attesa della riforma organica prevista dall'articolo 6, lettere a) e b), della legge 111/2023 e relativa bozza di Testo unico delle agevolazioni tributarie, ha inciso in ordine sparso su diversi incentivi con l'obiettivo di premiare – tramite i noti meccanismi dei crediti di imposta, maggiorazione dei costi deducibili e aliquota ridotta Ires – la Transizione 5.0, l'Industria 4.0, gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati, gli incrementi occupazionali e la quotazione delle Pmi (articolo 1, commi 399 e seguenti).

Nondimeno, nel solco della transizione tecnologica e dell'innovazione probabilmente l'incentivo più appetibile è ancora il nuovo patent box – per la verità introdotto da tempo per effetto dell'articolo 6 del Dl 146/2021 e relativo provvedimento 15 febbraio 2022 n. 48243 – trattandosi di una misura ormai sperimentata, senza limitazioni temporali, piuttosto semplice da applicare, senza ipotesi di recapture o di decadenza, e, ulteriore elemen-

to da non sottovalutare, connotata dalla cosiddetta penalty protection.

Va ricordato che detto beneficio spetta a tutte quelle imprese che sostengano determinate spese eleggibili volte a creare i beni immateriali e a ottenere il relativo titolo di privativa ovvero in sintesi: software protetti da copyright, brevetti industriali per invenzioni e per modelli di utilità, disegni o modelli oppure ancora la combinazione di due o più dei predetti beni.

Risulta tuttora escluso soltanto il know-how – cioè i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili – che meriterebbe di essere reinserito nel perimetro degli IP (beni intangibili), anche perché in linea con le indicazioni Ocse. Ad ogni modo, l'ambito oggettivo del patent box è davvero ampio e spesso sottovalutato dalle stesse imprese, essendo incluse ad esempio pure le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori (circolare dell'agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023, n. 5/E, nonché l'elencazione rinvenibile nel Codice della proprietà intellettuale, Dlgs 30/2005).

La super-deduzione al 110% ai fini Ires, Irpef e Irap, com'è intuitivo, risulta attraente non solo in termini quantitativi, ma considerato altresì che:

❶ premia in modo trasversale tutte le imprese innovative, incluse quelle in perdita fiscale, purché non siano in crisi;

❷ è di tipo automatico, dura cinque anni, si liquida direttamente in dichiarazione in una logica "front end", cioè in base ai costi eleggibili

sostenuti;

❸ è cumulabile con altre agevolazioni;

❹ in presenza della documentazione idonea scatta l'esimente sanzionatoria.

È pur vero che l'agevolazione implica il sostenimento degli oneri per la tutela legale ovvero per la registrazione degli IP, ma il ritorno dell'investimento è assicurato, non solo per motivi fiscali, tenuto conto anche del cosiddetto «meccanismo premiale» (articolo 5 del provvedimento 15 febbraio 2022), ma per gli ulteriori vantaggi extra-fiscali derivanti dal titolo di privativa ottenuto in conformità (anche) al Codice della proprietà intellettuale: maggiore potere contrattuale nelle relazioni commerciali, possibilità di monetizzare l'innovazione attraverso licenze d'uso, potenziale aumento del valore dell'azienda, accesso facilitato a finanziamenti ed investimenti, rafforzamento dell'immagine e del brand, incremento di partnership e collaborazioni strategiche anche all'estero.

Dunque, nello scrutinare il panorama degli incentivi mirati a premiare l'innovazione e la transizione tecnologica, non si può prescindere dal patent box; per le imprese interessate ad opzionare il regime quinquennale già a partire dal 2023, c'è tempo fino al 29 gennaio per espletare i relativi adempimenti in dichiarazione integrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

